


**T.A.R. LAZIO****Roma, Sez. I***Ricorso n. R.G. 3199/2011**Notifica per pubblici proclami*

In esecuzione dell'Ordinanza del T.A.R. del Lazio-Roma, Sez. I, n. 10348 del 30 dicembre 2011, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dal dott. Luciano Calamaro, c.f. CLMLCN53C10F839E, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Damiani, c.f. DMNMLH70P23H501Y, p.i. 10524480588, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via A. Mordini n.14, contro la Corte dei Conti e nei confronti del dott. Eugenio Francesco Schlitzer, per l'annullamento:

- del provvedimento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, assunto nell'adunanza straordinaria del 1 febbraio 2011;
  - del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011, con il quale sono stati conferiti 34 posti di Presidente di Sezione della Corte dei Conti, nella parte in cui il ricorrente è stato assegnato al posto di funzione di Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata, in luogo di quello di Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia;
  - delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 23-24 novembre 2010 e n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009, relative ai criteri per le assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei Conti.
- Il ricorso si fonda su due motivi di diritto:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 34 - 39 della deliberazione n. 121/CP/ 2009 del 18 marzo 2009, e successive modificazioni e integrazioni, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti in relazione all'articolo 13, comma 2, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, nonché per difetto di motivazione, perché la Corte dei Conti non ha osservato né il procedimento, né i criteri di valutazione dei concorrenti, dalla stessa Corte predeterminati con precedente deliberazione del Consiglio di Presidenza n.121/CP/2009 e s.m.i..


2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 34 - 39 della deliberazione n. 121/CP/ 2009 del 18 marzo 2009, e successive modificazioni e integrazioni, del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti in relazione all'articolo 13, comma 2, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Carezza di motivazione e



travisamento dei fatti, perché la Corte dei Conti non si è avveduta che il ricorrente precedeva il controinteressato nel ruolo di anzianità e che aveva espresso la sua seconda preferenza proprio per la Presidenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, a differenza del controinteressato che aveva indicato detta sede quale propria quinta preferenza.

Il ricorrente, dopo aver preso visione del verbale della suddetta Adunanza dell'1 febbraio 2011, ha proposto i seguenti motivi aggiunti:

1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 della deliberazione n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009 e s.m.i., del Consiglio di presidenza, in relazione all'articolo 13, comma 2, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Eccesso di potere per disparità di trattamento, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per erroneità della motivazione, perché il Consiglio di Presidenza ha deciso di assegnare la sede di Bari al controinteressato, in considerazione della sua capacità ed esperienza, acquisita nell'esercizio "delle funzioni semidirettive", nonostante l'articolo 38, comma 1, lett. a), della deliberazione 121/CP/2009 del 18 marzo 2009 consenta di attribuire rilevanza, nel procedimento concorsuale in esame, soltanto "*alle capacità organizzative dimostrate nell'esercizio delle funzioni direttive*".
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 della deliberazione n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009 e s.m.i., in relazione all'articolo 13, comma 2, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per disparità di trattamento, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per erroneità della motivazione, sotto un diverso profilo, perché la Corte dei Conti non ha attribuito rilevanza all'espletamento da parte del ricorrente di funzioni direttive, in violazione del succitato articolo 38, comma 1, lett. A), della deliberazione 121/CP/2009 del 18 marzo 2009.
3. Violazione e falsa applicazione della deliberazione n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009, in relazione all'articolo 13, comma 2, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sotto un diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per insufficienza della motivazione, perché la Corte dei Conti avrebbe dovuto esaminare comparativamente i *curricula* dei magistrati in concorso – eventualmente in modo sintetico -, così come avviene nei concorsi per il conferimento di uffici direttivi o semidirettivi da parte del C.S.M. ed, in genere, in ogni procedura concorsuale.



4. Violazione e falsa applicazione della deliberazione n. 121/CP/2009 del Consiglio di presidenza, in relazione all'articolo 13, comma 2, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sotto un ulteriore profilo. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per insufficienza della motivazione, perché la resistente Corte ha proceduto al conferimento innanzitutto della sede della Regione Puglia al più giovane collega e solo successivamente al conferimento della sede della Regione Basilicata, senza esaminare ordine di ruolo e preferenze espresse dai singoli magistrati concorrenti, con conseguente violazione anche dell'articolo 44-bis, comma 1, della deliberazione n. 121/CP/2009, ai sensi del quale, *“Nelle procedure concorsuali plurime per l'assegnazione di funzioni istituzionali, in caso di concorrenti a pluralità di funzioni, ciascuno di essi può indicarne l'ordine di preferenza. In tal caso il candidato partecipa ad ogni procedura concorsuale fino all'eventuale conseguimento della sua migliore preferenza”*.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), inserendo il numero di R.G. 3199/2011.

Il ricorrente agisce per ottenere l'annullamento dell'atto di conferimento della Presidenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, in luogo della Presidenza Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, conferita al controinteressato, dott. Eugenio Francesco Schlitzer.

I controinteressati, a cui si notifica per pubblici proclami, risultano essere: dott. Giuseppe Cogliandro, dott. Pasquale Iannantuono, dott. Arturo Martucci di Scarfizzi, dott. Salvatore Cilia, dott. Claudio Galtieri, dott. Luigi Di Murro, dott.ssa Enrica Del Vicario, dott. Raffaele Del Grosso, dott.ssa Enrica Laterza, dott. Vittorio Giuseppone, dott. Salvatore Sfrecola, dott.ssa Anna Maria Carbone, dott. Antonio De Salvo, dott. Ennio Colasanti, dott. Mario Falcucci, dott. Maurizio Tocca, dott.ssa Anna Maria Giorgione, dott. Ciro Valentino, dott. Giorgio Putti, dott. Ignazio Del Castillo, dott. Paolo Neri, dott. Raffaele Dainelli, dott. Adolfo Teobaldo De Girolamo, dott. Gianfranco Bussetti, dott. Rocco Colicchio, dott. Angelo De Marco, dott. Enzo Rotolo, dott. Ernesto Basile, dott.ssa Piera Maggi, dott. Bruno Bove, dott. Claudio Iafolla, dott. Angelo Buscema, dott. Eugenio Francesco Schlitzer, dott. Luciano Coccoli.

(Avv. Michele Damiani)

